

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2775}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(ZAMBERLETTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114,
recante provvedimenti in favore della popolazione di Zaffe-
rana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità
naturali

Presentato il 5 aprile 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto-legge contiene, come è noto, norme che sono state già più volte discusse dal Parlamento e non approvate definitivamente.

La disposizione concernente gli interventi in favore del comune di Zafferana Etnea, colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 (articolo 1), fu infatti presentata la prima volta come emendamento all'articolo 14 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, e non ebbe effetto perché il provvedimento decadde per decorrenza dei termini costituzionali.

Successivamente la norma formò oggetto di apposito provvedimento (articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793) che fu approvato dalla Camera dei deputati e, trasmesso al Senato, non fu convertito in legge per decorrenza dei termini.

Il Governo reiterò, con il decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, la norma in questione, ma il provvedimento, approvato dal Senato, è decaduto, sempre per decorrenza dei termini costituzionali, alla Camera.

Si è quindi ancora una volta ripresentata la necessità di riproporre la norma e a tanto si provvede con l'articolo 1 del presente decreto-legge, del quale si chiede la conversione in legge.

Analoga situazione si presenta per quanto riguarda l'articolo 2 dello stesso provvedimento che concerne misure assistenziali in favore della popolazione colpita dal terremoto del novembre 1980. Per l'esattezza, tale norma è stata approvata dal Senato, poiché contenuta nell'articolo 14 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, approvata dalla Camera, in quanto contenuta nell'articolo 2 del decreto-leg-

ge 29 novembre 1984, n. 793, e riapprovata dal Senato, essendo stata riprodotta nell'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9.

Anche l'articolo 3 del provvedimento in esame, concernente la proroga del termine per l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è stato già approvato dalla Camera poiché contenuto nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1984, n. 793, e poi approvato dal Senato, in quanto reintrodotta nel decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9.

Lo stesso dicasi per la proroga del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo 3, che riguarda le disposizioni relative alle attività ai fini di protezione civile della Comunità scientifica nazionale e del volontariato.

L'articolo 4, che reca una disposizione interpretativa in materia di imposte dirette, è stato anch'esso già approvato dal Senato, perché contenuto nel comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9.

L'articolo 5 disciplina la sanatoria degli atti posti in essere e dei rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge, emanati in materia, e non convertiti in legge.

Il provvedimento, nel suo insieme, riporta solo alcune disposizioni contenute nei precedenti decreti-legge in quanto si è ritenuto opportuno inserire, in un apposito disegno di legge, tutte le altre disposizioni, per la maggior parte approvate dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento, che attraverso vari emendamenti erano state aggiunte nel corso della discussione parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali.

Decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 5 aprile 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e di provvedere alla proroga di taluni termini in materia di calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono estese all'anno 1985 anche per far fronte, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, alle

esigenze del comune di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Sicilia orientale ivi compresi il comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e quelli colpiti dall'alluvione del novembre 1984.

ARTICOLO 2.

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogata, con le modalità in vigore al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutato in complessive lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « fondo investimenti e occupazione ».

4. La somma di cui al precedente comma 3 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 30 maggio 1985, riferisce al Parlamento sulla entità della complessiva spesa sostenuta per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulle ulteriori eventuali esigenze finanziarie.

3. Il termine del 31 marzo 1985, indicato negli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 31 dicembre 1985.

ARTICOLO 4.

La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 1985.

2. Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, 29 novembre 1984, n. 793, e 1° febbraio 1985, n. 9.

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1985.

PERTINI

CRAXI — ZAMBERLETTI — ROMITA
— GORIA — VISENTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.